



*Comune di Castelbelforte*

Provincia di Mantova

---

Allegato alla Delibera C. C.  
N. 43 del 25.07.2008

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DISCIPLINA RELATIVA ALLE PROCEDURE**  
**COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI**  
**INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA**  
**E COLLABORAZIONE.**



# *Comune di Castelbelforte*

Provincia di Mantova

---

INDICE:

**Art. 1 – Oggetto, finalità e definizioni**

**Art. 2 – Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione**

**Art. 3- Condizioni per attivare le collaborazioni**

**Art. 4- Modalità affidamento**

**Art. 5- Procedura selettiva**

**Art. 6- Modalità della selezione**

**Art. 7 – Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti**

**Art. 8- Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura selettiva**

**Art. 09- Controlli e verifiche funzionali**

**Art. 10- Regime di pubblicità degli incarichi conferiti**

**Art. 11- Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi**

**Art. 12- Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali**



# Comune di Castelbelforte

Provincia di Mantova

---

## Art. 1 – Oggetto, finalità e definizioni

1. La presente disciplina si applica in tutti i casi in cui l'Ente intenda affidare qualsiasi incarico di collaborazione, sia che si qualifichi come incarico di studio, di ricerca, di consulenza ovvero di tipo occasionale, o coordinato e continuativo.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per collaborazioni coordinate e continuative ( Co.co.co ) i rapporti di collaborazione esterna per l'acquisizione di competenze di comprovata specializzazione universitaria, che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato;
- per incarichi professionali esterni le collaborazioni di natura occasionale per svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza, per l'acquisizione di competenze di comprovata specializzazione universitaria, anche a prescindere dall'iscrizione in appositi albi professionali, intesi come rapporti di lavoro autonomo con soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

In particolare per questi ultimi, si definiscono incarichi di:

- **studio** gli incarichi individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- **ricerca** gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
- **consulenza** gli incarichi che riguardano le richieste di pareri ad esperti.

3. Il presente regolamento disciplina anche la procedura per l'affidamento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ( art. 110, comma 6, Tuel ).

4. Nelle forme di collaborazione di cui al presente regolamento deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

5. Si ritengono esclusi dall'applicazione della presente regolamentazione e comunque autorizzabili, gli incarichi da conferire in esecuzione di adempimenti obbligatori per Legge, oltre che per il patrocinio dell'amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione, consistenti in prestazioni altamente qualificate di natura autonoma, prescritte dalla Legge, non fungibili, contingenti e facoltative ovvero caratterizzate dalla necessità di continuità ( es. Medico del Lavoro incaricato ai sensi del D. Lgs. 626/94 ), nonchè gli incarichi conferiti per servizi tecnici già disciplinati dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.



# *Comune di Castelbelforte*

Provincia di Mantova

---

## **Art. 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione**

**1.** Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ivi incluso personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni;
- b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione, in tutti i casi, deve essere di natura temporanea e altamente qualificata ( la professionalità della figura da incaricare deve essere desumibile in modo chiaro e oggettivo da curriculum probante e documentato );
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, e compenso della prestazione;

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

## **Art. 3 - Condizioni per attivare le collaborazioni**

- 1.** L'oggetto della presente deve corrispondere alle competenze attribuite, dall'ordinamento, all'amministrazione conferente, altresì, ad obiettivi e progetti specifici e determinati.
- 2.** L'amministrazione deve avere accertato, preliminarmente, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tal riguardo, prima di avviare la procedura comparativa deve essere accertata, secondo quanto indicato nell'articolo successivo, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi.
- 3.** Il ricorso a forme di collaborazione deve rispondere ad esigenze di carattere temporaneo e richiedere prestazioni che richiedono la particolare e comprovata specializzazione universitaria e alle quali non sia possibile, per l'amministrazione, far fronte con il personale in servizio.
- 4.** Per attivare tali forme contrattuali è necessario determinare, preventivamente, tipologia (contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa), durata, luogo della prestazione, oggetto e compenso della collaborazione.

## **Art. 4 - Modalità affidamento**

**1.** Gli incarichi vengono conferiti, tranne che per i casi indicati al secondo comma del presente articolo, al Responsabile del Servizio interessato all'incarico previa certificazione del medesimo di carenza della necessaria professionalità interna.



# *Comune di Castelbelforte*

Provincia di Mantova

---

2. Possono essere, altresì, conferiti incarichi in via diretta, fiduciari, in connessione al funzionamento degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, appositamente costituiti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla Legge.

## **Art. 5 - Procedura selettiva**

1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa.

2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Responsabile del Servizio competente.

3. L'avviso di selezione dovrà contenere:

- l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
- le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati ( ad esempio, esame di e curriculum; esame dei curriculum con successivo colloquio; valutazione di e titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc. );
- il compenso complessivo lordo previsto;
- ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.

4. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:

- a. pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni;
- b. pubblicazione sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio;
- c. altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Responsabile del Servizio competente.

## **Art. 6 - Modalità della selezione**

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procede il Responsabile del Servizio competente, tenuto conto dell'ambito operativo presso il quale deve essere svolta la prestazione lavorativa.

2. Per tale operazione, il Responsabile del Servizio può avvalersi, se lo ritiene opportuno di apposita commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.

3. Il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, il compenso richiesto, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi con le esigenze e le finalità istituzionali che intendono perseguire con l'incarico.



# *Comune di Castelbelforte*

Provincia di Mantova

---

## **Art. 7 - Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti**

1. Al termine della procedura comparativa viene approvata e resa pubblica, dal Responsabile del Servizio competente, la relativa graduatoria, da cui vengono attinti i destinatari degli incarichi di collaborazione, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun candidato.

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:

- della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. E' ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
- del luogo di espletamento dell'incarico;
- dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
- delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
- del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

## **Art. 8 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura selettiva**

La procedura selettiva può non essere effettuata, e l'incarico, quindi, può essere conferito direttamente da parte del Responsabile del Servizio competente, nei seguenti casi:

- a. esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
- b. tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perchè l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso;
- c. prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- d. nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal Responsabile del Servizio competente, situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
- e. nel caso in cui la prestazione lavorativa richiesta richieda un compenso non superiore a € 5.000,00 lordi, IVA esclusa.



# *Comune di Castelbelforte*

Provincia di Mantova

---

## **Art. 09- Controlli e verifiche funzionali**

L'amministrazione provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni in relazione all'attuazione dei progetti o dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.

## **Art. 10 - Regime di pubblicità degli incarichi conferiti**

1. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti, mediante pubblicizzazione degli atti adottati per incarichi a consulenti esperti e collaboratori di cui intende avvalersi, con le modalità stabilite dalla vigente normativa, sul proprio sito Web, prima dell'inizio dei predetti.
2. Gli atti, messi a disposizione sul sito web per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso ( oltre a riportare l'indicazione del settore che ha conferito il predetto e la data di inserimento ).
3. In nessun caso si può prescindere dalla preventiva corretta pubblicazione dell'incarico con indicazione di tutti gli elementi prescritti dalle norme vigenti.
4. Ad avvenuta conclusione della prestazione oggetto dell'incarico, sul medesimo sito web, dovranno essere indicati gli atti completi relativi all'ammontare dei compensi effettivamente erogati a ciascun soggetto percettore ( art. 2 comma 54 Legge 244/207 ).
5. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web del Comune.
6. L'amministrazione provvede a dare comunicazione contestuale al competente centro territoriale dell'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa.
7. Il contratto di conferimento dell'incarico, acquisito il necessario visto del Servizio Finanziario, nel caso di incarichi di importo superiore ai € 5.000,00, è trasmesso, a cura del Settore affidante, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla pubblicazione, pena responsabilità disciplinare ed erariale.

## **Art. 11 - Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi**

Ai sensi dell'art. 3 comma 56 della Legge n. 244 del 2007, viene stabilito un limite massimo di spesa annua per l'attribuzione di incarichi ai sensi del presente capo nella misura del 10% della spesa annua di personale dell'anno solare precedente, così come desumibile dalle certificazioni dovute dall'Ente in materia di spesa del personale relative all'anno solare precedente.



# *Comune di Castelbelforte*

Provincia di Mantova

---

## **Art. 12 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali**

- 1.** Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
- 2.** Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
- 3.** Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.